

	TRASPARENZA BANCARIA	TIME DEP STEP UP CONS.	Rel. 01.2017
	FOGLIO INFORMATIVO TIME DEPOSIT STEP UP	Aggiornato al:	7 agosto 2017
		Fine esercizio:	

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**

Indirizzo: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**

Telefono: **06.68976.1** Fax: **06.68300129**

Sito internet: [www.bancafucino.it](http://www.bancafucino.it)

E-mail: [info@bancafucino.net](mailto:info@bancafucino.net)

Codice ABI: **03124**

Numero di iscrizione al registro delle Imprese CCIAA di Roma: n. **1775**

Numero di iscrizione all'albo delle Banche: n. **37150**

## CHE COS'E' UN TIME DEPOSIT STEP UP

Il "Time Deposit Step Up" è un deposito di denaro con il quale la Banca custodisce, per un periodo di cinque anni, le somme che il cliente le affida.

Si realizza mediante un'operazione di addebito su un conto corrente ordinario intestato al cliente ed il contestuale accredito sul conto deposito appositamente acceso. Il conferimento delle somme oggetto del conto deposito è ammesso unicamente in tal modo.

Alla scadenza dei cinque anni il capitale sottoscritto verrà rimborsato mentre gli interessi maturati, al netto delle eventuali spese/commissioni dovute, saranno accreditati sul conto corrente del cliente con cadenza annuale corrispondente alla data della sottoscrizione.

Non è consentito variare la durata del vincolo salvo il pagamento di una penale la cui percentuale varia a seconda del tempo trascorso dalla sottoscrizione.

Per estinguere anticipatamente il Time Deposit occorre una richiesta formale del cliente e l'eventuale l'estinzione del Conto Ordinario, per qualunque motivo, comporta l'automatica estinzione del Time Deposit.

Il Time Deposit Step Up è un prodotto sicuro. I rischi principali sono il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al Cliente, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la Banca del Fucino aderisce al sistema di garanzia " Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi "che assicura ai clienti una copertura fino a 100.000,00 Euro. Dal 1° gennaio 2016 è in vigore la direttiva 2014/59/UE (Banking Resolution Recovery Directive – BRRD – cd Bail-in) che introduce un regime armonizzato per la gestione delle crisi bancarie, finalizzato a garantire che il dissesto possa essere gestito tempestivamente per assicurare la continuità delle funzioni essenziali dell'istituto di credito. La normativa, che ha trovato attuazione nell'ordinamento nazionale attraverso i Decreti Legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015, prevede dei limiti all'intervento pubblico nei salvataggi bancari, coinvolgendo clienti e investitori nelle operazioni di recupero degli intermediari in crisi. Per maggiori informazioni si rimanda ai documenti predisposti dalla Banca d'Italia e dalla Consob disponibili sul sito internet [www.bancafucino.it](http://www.bancafucino.it) e presso tutte le filiali di Banca del Fucino

### Principali Rischi

- *rischio di liquidità*: poiché sono esclusi prima della scadenza prelievi totali o parziali della somma depositata, l'investitore non potrà procedere alla liquidazione dell'investimento prima della scadenza, salvo la corresponsione di un tasso d'interesse inferiore e contrattualmente stabilito.
- *rischio di controparte*: con questa operazione il cliente assume il rischio che la Banca non sia in grado di onorare i propri obblighi relativamente al rimborso del capitale o al pagamento degli interessi.
- *rischio tasso*: l'investitore al momento della conclusione dell'operazione vincola, per la durata prescelta, la relativa disponibilità finanziaria, non potendo così beneficiare di un eventuale futuro rialzo dei tassi; questa possibilità dunque rimane limitata all'eventuale reimpiego delle risorse finanziarie rivenienti dalla riscossione delle cedole periodiche.

	TRASPARENZA BANCARIA	TIME DEP STEP UP CONS.	Rel. 01.2017
	Foglio Informativo TIME DEPOSIT STEP UP	Aggiornato al:	7 agosto 2017
		Fine esercizio:	

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Di seguito riportiamo le condizioni economiche del prodotto che sono nella misura massima se a favore della Banca, nella misura minima se a favore del Cliente.

Durata del periodo d'investimento	<b>5 anni</b>
Taglio minimo dell'investimento	<b>€ 20.000,00</b> – oltre per multipli di <b>€ 1.000,00</b> Importo Massimo <b>€500.000,00</b>
Tasso interesse annuale lordo	•1° anno: 0,40 % •2° anno: 0,70 % •3° anno: 1,00 % •4° anno: 1,30 % •5° anno: 2,5 %
Tipologia Tasso	Tasso Fisso
Divisore	Giorni effettivi / 365
Liquidazione Interessi Creditori	A cedole annuali
Rimborso del Capitale	Alla scadenza del vincolo
Penale per il rimborso anticipati	•Estinzione nel 1°, 2° e 3° anno: riduzione del 60% degli interessi preventivati; •Estinzione nel 4° e nel 5° anno : riduzione del 40% degli interessi preventivati
Modalità di conteggio della penale	In ogni caso di estinzione anticipata, il conteggio viene effettuato ricalcolando, a conguaglio, sia le cedole già liquidate sia quelle maturate e non liquidate.
Prelevamento degli Interessi prima della scadenza di ogni singola cedola	<b>Non consentito</b>
Prelevamenti parziali del capitale investito	<b>Non consentiti</b>
Spese per l'apertura delle operazioni	<b>Non previste</b>
Compenso per l'estinzione anticipata	<b>Non previsto</b>
Valuta di addebito / accredito per giro fondi tra Conto Ordinario e Conto Deposito	<b>Data decorrenza / scadenza vincolo</b>
Imposta di Bollo sull'investimento	<b>Ai sensi di Legge pro tempore vigenti</b>

## ALTRO

Spese Invio Estratto Conto periodico	Invio postale	On line ed E-mail <sup>1</sup>
	<b>€ 0,45</b>	<b>€ 0,00</b>
Spese invio altre comunicazioni di legge	Invio postale	On line ed E-mail <sup>1</sup>
	<b>€ 0,45</b>	<b>€ 0,00</b>
Spese invio comunicazioni e contabili	Invio postale	On line ed E-mail <sup>1</sup>
	<b>€ 0,45</b>	<b>€ 0,00</b>

<sup>1</sup> - Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

	TRASPARENZA BANCARIA	TIME DEP STEP UP CONS.	Rel. 01.2017
	FOGLIO INFORMATIVO TIME DEPOSIT STEP UP	Aggiornato al:	7 agosto 2017
		Fine esercizio:	

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso

Il contratto è a tempo determinato.

L'estinzione anticipata del contratto è consentita ma, al suo verificarsi, il Tasso d'Interesse Creditore sarà di una misura ridotta, contrattualmente prevista.

### *Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale*

Alla scadenza del vincolo.

### Reclami

I reclami devono essere inviati a Banca del Fucino S.p.A. - Servizio Internal Audit - Via Tomacelli 139, 00186 ROMA ([reclami@bancafucino.net](mailto:reclami@bancafucino.net)), che deve rispondere **entro 30 giorni dal ricevimento**.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario, di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 11/2010, il termine è ridotto a **10 giorni lavorativi** dal ricevimento della richiesta di rimborso.

Il cliente non soddisfatto della risposta o che non abbia avuto risposta nei termini sopra riportati, può presentare ricorso alternativamente al:

-al **Conciliatore Bancario Finanziario**, qualora ricorrano i presupposti per la presentazione previsti dal "Regolamento" di tale organismo (per sapere come rivolgersi chiedere presso la filiale o sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)). In ogni caso, il Consumatore e la Banca potranno scegliere, di comune accordo, di rivolgersi ad un diverso organismo di composizione extragiudiziale delle controversie in materia bancaria, iscritto nel registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180.

-all'**Arbitro Bancario Finanziario**, qualora ricorrano i presupposti per la presentazione previsti dal "Regolamento" di tale organismo. La Guida concernente l'accesso all'Arbitro Bancario-Finanziario è a disposizione sul sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso le filiali della Banca.

Per quanto riguarda l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria (D.Lgs. 28/2010 - art. 5 comma 1), la Banca ed il Cliente concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto stipulato:

-all'**Organismo di conciliazione** presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)). Tale organismo può essere attivato sia dal cliente che dalla Banca e non richiede la preventiva presentazione di un reclamo.

## LEGENDA

<b>Tasso annuo effettivo lordo</b>	Tasso annuo con liquidazione alla scadenza del vincolo o all'estinzione, al lordo delle ritenute fiscali.
<b>Tasso annuo effettivo netto</b>	Tasso annuo con liquidazione alla scadenza del vincolo o all'estinzione, al netto delle ritenute fiscali.
<b>Tasso annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare gli interessi sulle somme depositate (interessi creditor), al lordo delle ritenute fiscali
<b>Valuta</b>	La data di riferimento utilizzata dalla Banca per il calcolo degli interessi applicati alle somme addebitate e/o accreditate su un conto.